

AL QUESTORE DI TREVISO

Ufficio di Gabinetto

PEC: dipps188.00F0@pecps.poliziadistato.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
quale autorità competente al riesame ai sensi dell'art. 5, comma 7,
del d.lgs. n. 33/2013

PEC: responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

AL CAPO DELLA POLIZIA

Direttore generale della Pubblica Sicurezza

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO

PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

per i profili di rispettiva competenza

PEC: protocollo@pec.gdp.it

e, per conoscenza

ALLA PREFETTURA DI TREVISO – U.T.G.

alla c.a. del Prefetto pro tempore

PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it

AL COMUNE DI TREVISO

alla c.a. del Sindaco, del Comandante della Polizia locale e del
Responsabile della protezione dei dati.

PEC: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Oggetto: invito e diffida all'annullamento in autotutela del diniego prot. n. 0721/Gab/2026 del 28 luglio 2026. Contestuale richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 e segnalazione alle autorità competenti. Sistema comunale di videosorveglianza e lettura automatica delle targhe.

ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, codice fiscale 93064060259, iscrizione presso l’Agenzia delle Entrate n. 35, serie 3, domicilio digitale altvelox@legalmail.it, rappresentata dal presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini,

PREMESSO CHE

in data 2 luglio 2026 l’Associazione presentava al Comune, alla Prefettura e alla Questura di Treviso un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per quanto occorrente, di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto gli atti amministrativi, organizzativi e tecnici relativi al sistema comunale di videosorveglianza, ai dispositivi di lettura automatica delle targhe e ai collegamenti eventualmente attivati con le Forze di polizia;

con nota prot. n. 0721/Gab/2026 del 28 luglio 2026, sottoscritta d’ordine del Questore dal Capo di Gabinetto, la Questura ha negato l’accesso documentale ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale e ha respinto anche la domanda di accesso civico generalizzato, affermando che l’eventuale ostensione e divulgazione dei documenti potrebbe compromettere l’efficacia delle misure adottate per finalità di sicurezza pubblica;

la stessa nota ha precisato che gli uffici della Questura accedono ai sistemi in questione, pur non gestiti dalla medesima Amministrazione, per esigenze di polizia connesse alla prevenzione e repressione dei reati e non per finalità amministrative;

il provvedimento reca, inoltre, l’erronea indicazione di ALTVELOX come avente sede in Castelfranco Veneto, nonostante l’istanza indicasse chiaramente la sede legale in Roma e il domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it.

Il diniego non può essere condiviso, poiché non esamina concretamente il contenuto dell’istanza e non consente di comprendere quali documenti siano stati individuati, quali siano effettivamente detenuti dalla Questura, quali specifiche informazioni siano considerate non ostensibili e quale pregiudizio attuale e ragionevolmente prevedibile deriverebbe dalla conoscenza delle sole parti amministrative, organizzative e giuridiche richieste.

Quanto all'accesso documentale, l'affermazione secondo cui ALTVELOX sarebbe priva di un interesse diretto, concreto e attuale non è accompagnata da alcun confronto con le circostanze illustrate nell'istanza, con le finalità statutarie dell'Associazione e con le decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 18 dicembre 2025, n. 3.36, e del 28 aprile 2026, n. 3.140. Tali decisioni erano state espressamente richiamate per dimostrare la legittimazione dell'Associazione rispetto agli atti riguardanti i sistemi elettronici di controllo della circolazione e i trattamenti di dati personali destinati a incidere su una pluralità indifferenziata di utenti della strada.

La decisione n. 3.140 del 28 aprile 2026, pur precisando che la qualità di ente esponenziale non attribuisce un diritto indiscriminato alla conoscenza di qualsiasi documento, richiede di verificare caso per caso il collegamento tra gli atti domandati e le finalità statutarie. Tale collegamento era stato illustrato con riferimento alle funzioni dei lettori targa, alle modalità di accesso ai dati, alle finalità dei trattamenti, ai soggetti autorizzati e alla distinzione tra attività amministrative e attività di prevenzione e repressione dei reati. La nota impugnata non contiene alcuna valutazione su questi elementi e si risolve in una formula generale che non rende conoscibile l'istruttoria compiuta.

Anche il diniego dell'accesso civico generalizzato appare privo dei requisiti richiesti dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. Il richiamo alla sicurezza pubblica non consente, da solo, di sottrarre integralmente alla conoscenza qualsiasi documento comunque collegato a un sistema utilizzato dalle Forze di polizia. L'Amministrazione è tenuta a individuare uno specifico nesso causale tra l'ostensione del singolo dato o documento e un pregiudizio concreto, attuale e ragionevolmente prevedibile all'interesse protetto.

La mera affermazione secondo cui la divulgazione "potrebbe compromettere" l'efficacia delle misure adottate non identifica né la natura del rischio né le informazioni dalle quali esso deriverebbe. Non viene precisato se il limite riguardi accordi, protocolli, disciplinari, pareri, atti autorizzativi, descrizioni generali dei profili di accesso o soltanto alcune parti tecniche e operative degli stessi. Non viene neppure indicato se sia stata valutata la possibilità di differire l'accesso o di oscurare le sole informazioni la cui conoscenza sia realmente idonea a incidere sulla sicurezza pubblica.

L'istanza del 2 luglio 2026 aveva escluso espressamente dalla richiesta le credenziali, le configurazioni di rete, le procedure investigative, le informazioni relative a indagini, le liste operative, i dati riferiti a persone o veicoli determinati e ogni altro elemento la cui divulgazione potesse compromettere la sicurezza del sistema. Era stato inoltre domandato che eventuali parti riservate fossero oscurate, consentendo l'accesso alle restanti porzioni dei documenti.

L'art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che, quando il limite riguarda soltanto alcuni dati o alcune parti del documento, deve essere consentito l'accesso alle parti residue. Il diniego integrale avrebbe pertanto richiesto una motivazione specifica circa l'impossibilità di separare le informazioni operative da quelle amministrative, giuridiche e organizzative. Tale motivazione non compare nella nota del 28 luglio 2026.

La precisazione secondo cui la Questura dispone di un accesso ai sistemi comunali per finalità di polizia non giustifica il diniego generalizzato. Al contrario, rende necessario chiarire quale sia il titolo giuridico e organizzativo dell'accesso, quali amministrazioni abbiano definito le rispettive responsabilità, quali categorie di dati siano consultabili e quali regole generali disciplinino autorizzazioni, tracciamento, conservazione e controllo. Non si chiede la conoscenza delle modalità operative di ricerca o intervento, ma degli atti amministrativi mediante i quali tale rapporto è stato costituito e regolato.

La distinzione affermata dalla Questura tra finalità di prevenzione e repressione dei reati e finalità amministrative costituisce, peraltro, una delle questioni specificamente poste nell'istanza. La risposta avrebbe dovuto indicare gli atti dai quali tale distinzione risulta, le discipline applicabili ai diversi trattamenti e le modalità attraverso le quali è evitato l'impiego dei dati per scopi ulteriori o incompatibili rispetto a quelli dichiarati.

Tutto ciò premesso, ALTVELOX

INVITA E DIFFIDA

la Questura di Treviso, in persona del Questore pro tempore, entro quarantotto ore dal ricevimento della presente e comunque non oltre il 2 agosto 2026:

1. ad annullare o ritirare in autotutela il diniego prot. n. 0721/Gab/2026 del 28 luglio 2026, dandone formale comunicazione all'Associazione entro il 2 agosto 2026;
2. a rettificare l'erronea indicazione della sede di ALTVELOX, individuandola in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, e a utilizzare per ogni successiva comunicazione la PEC altvelox@legalmail.it;
3. a indicare analiticamente, con riferimento alle cinque categorie documentali richieste alla Questura, quali atti esistano, quali siano detenuti dall'Ufficio e quali siano

eventualmente detenuti da altre articolazioni del Ministero dell'interno o da differenti amministrazioni;

4. a consentire l'accesso ai documenti integralmente ostensibili e alle parti non operative dei documenti contenenti informazioni riservate, procedendo all'oscuramento selettivo delle sole porzioni rispetto alle quali sia dimostrabile un concreto pregiudizio alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico o alle attività investigative;
5. a specificare, per ogni eventuale esclusione residua, la disposizione applicata, il contenuto interessato dal limite, la natura del pregiudizio concreto prospettato e le ragioni per le quali non sia possibile ricorrere all'accesso parziale o al differimento;
6. a trasmettere per competenza l'istanza agli uffici o alle amministrazioni eventualmente detentrici degli atti, comunicando ad ALTVELOX la data dell'inoltro, l'ufficio destinatario e gli estremi di protocollo;
7. a indicare il nominativo del responsabile del procedimento e il termine entro il quale sarà completata la nuova valutazione analitica della domanda.

CONTESTUALMENTE

ALTVELOX presenta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'interno formale richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo che il diniego venga riesaminato sulla base dell'oggetto effettivo dell'istanza, delle esclusioni già volontariamente operate dall'Associazione e dell'obbligo di consentire l'accesso alle parti non interessate da un concreto limite alla divulgazione.

Si chiede che il provvedimento di riesame:

- a) accerti l'insufficienza della motivazione riferita genericamente alla sicurezza pubblica;
- b) verifichi separatamente ciascuna categoria di documenti richiesta;
- c) stabilisca quali parti possano essere trasmesse mediante oscuramento delle sole informazioni operative;
- d) indichi gli uffici effettivamente detentori degli atti e disponga, ove necessario, la trasmissione dell'istanza per competenza;

- e) si pronunci con provvedimento espresso e motivato entro il termine previsto dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013.

Al Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e al Gabinetto del Ministro dell'interno si chiede di verificare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, la conformità della gestione dell'istanza ai principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità e corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi, valutando l'adozione delle indicazioni necessarie affinché le articolazioni territoriali distinguano le informazioni realmente operative dagli atti amministrativi e organizzativi suscettibili di accesso.

Al Garante per la protezione dei dati personali si trasmettono l'istanza originaria e il diniego per le valutazioni di competenza in ordine alla corretta individuazione delle finalità dei trattamenti, alla distinzione tra il regime previsto dal Regolamento UE 2016/679 e quello disciplinato dal d.lgs. n. 51/2018, alla definizione dei soggetti autorizzati ad accedere alle immagini, ai dati targa e agli alert, nonché all'adeguatezza e all'aggiornamento delle informazioni rese agli interessati.

Non si chiede al Garante di pronunciarsi sul diritto di accesso in luogo delle autorità previste dalla legge, ma di valutare se le circostanze rappresentate rendano necessari approfondimenti sulla liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, conservazione, tracciamento degli accessi e protezione dei dati trattati mediante la rete comunale.

In mancanza dell'annullamento in autotutela del diniego e di un riscontro analitico, motivato e conforme alla disciplina vigente entro il termine assegnato del 2 agosto 2026, ALTVELOX procederà, senza ulteriore comunicazione o diffida, alla proposizione del ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, nonché all'attivazione della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 116 del codice del processo amministrativo.

La condotta oggetto della presente contestazione non appare isolata, inserendosi in una serie di analoghe criticità riscontrate presso diverse amministrazioni e articolazioni istituzionali del Veneto, caratterizzate dal ricorso a dinieghi generici, dalla mancata valutazione dell'accesso parziale, dall'omessa indicazione degli atti effettivamente detenuti e dall'assenza di una motivazione riferita al concreto pregiudizio derivante dall'ostensione.

Qualora tale situazione permanga, tutta la documentazione sarà trasmessa, senza ulteriore avviso, alla competente Autorità giudiziaria mediante formale denuncia-querela, affinché siano accertati eventuali profili di rilevanza penale connessi alla gestione delle istanze, alla rappresentazione dei presupposti del diniego e all'eventuale omissione di attività o comunicazioni dovute, ferme le autonome segnalazioni al Ministero dell'interno, al Garante per la protezione dei dati personali e agli ulteriori organi di vigilanza e controllo competenti.

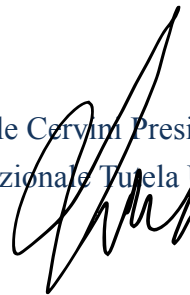
La presente costituisce quindi formale diffida e messa in mora ai fini dell'adozione di un provvedimento espresso, completo e puntualmente motivato, con espressa riserva di ogni azione, eccezione e iniziativa a tutela dell'Associazione, dei propri iscritti e degli interessi collettivi rappresentati.

Allegati:

1. istanza di accesso del 2 luglio 2026 e relativi allegati;
2. nota della Questura di Treviso prot. n. 0721/Gab/2026 del 28 luglio 2026;
3. documento di identità del legale rappresentante, ove necessario.

Roma, 29 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini Presidente pro tempore
ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada





QUESTURA DI TREVISO

Ufficio di Gabinetto

Prot..0721/Gab/2026

Treviso, 28 luglio 2026

OGGETTO: Istanza di accesso documentale ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge n. 241/90 e, per quanto occorra, istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. nr. 33/2013, relativa al sistema comunale di videosorveglianza, ai dispositivi di lettura automatica delle targhe, al piano di potenziamento approvato nel 2026 e all'eventuale impiego dei dati per controlli e accertamenti amministrativi sulla circolazione stradale.

All'Associazione ALTVELOX

Castelfranco Veneto (TV)

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'istanza non può trovare accoglimento ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge nr. 241/1990, non ravvisandosi un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, come richiesto dalla norma per l'accessibilità. Per quanto riguarda la richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. nr. 33/2013, si comunica che le richieste documentali avanzate, visto l'art. 5bis comma 1 del richiamato d. lgs 33/2013, non sono accoglibili in quanto l'eventuale ostensione e divulgazione dei documenti potrebbe compromettere l'efficacia delle misure adottate per fini di sicurezza pubblica. Si specifica, ad ogni buon fine, che l'accesso da parte degli uffici della intestata Questura ai sistemi in oggetto (non gestiti da questa Amministrazione) è finalizzato ad esigenze di polizia, segnatamente per la prevenzione e repressione di reati, e non per finalità "amministrative".

d'ordine del QUESTORE

Il Capo di Gabinetto

V.Q. Luca Miori

Firmato digitalmente da/Signed by:

LUCA MIORI

In data/On date:

martedì 28 luglio 2026 12:11:03

Al Comune di Treviso

alla c.a. del Sindaco pro tempore Mario Conte

alla c.a. del Comandante del Corpo di Polizia Locale

alla c.a. del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati

alla c.a. del responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990, ove nominato

PEC: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Alla Prefettura di Treviso - U.T.G.

alla c.a. del Prefetto pro tempore dott. Angelo Sidoti

PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it

Alla Questura di Treviso

alla c.a. del Questore pro tempore dott.ssa Alessandra Simone

PEC: dipps188.00F0@pecps.poliziadistato.it

per conoscenza

Al Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia n. 11 00187 Roma

PEC: protocollo@pec.gdpd.it

Oggetto: istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e, per quanto occorra, istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, relativa al sistema comunale di videosorveglianza, ai dispositivi di lettura automatica delle targhe, al piano di potenziamento approvato nel 2026 e all'eventuale impiego dei dati per controlli e accertamenti amministrativi sulla circolazione stradale.

PRESENTATA DA

ALTVELOX - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, iscrizione Agenzia delle Entrate n.35 serie 3 - codice fiscale 93064060259, PEC altvelox@legalmail.it, rappresentata dal presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, la quale chiede che ogni comunicazione, avviso e provvedimento relativo al presente procedimento sia trasmesso al predetto indirizzo PEC.

INTERESSE DIRETTO, CONCRETO E ATTUALE DELL'ASSOCIAZIONE E COLLEGAMENTO CON LE FINALITÀ STATUTARIE

Altvelox, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, è un'associazione autonoma, apolitica e senza fini di lucro, costituita per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti della strada.

L'art. 3 dello Statuto individua espressamente quale scopo dell'Associazione la tutela degli utenti stradali, compresi pedoni e ciclisti, nonché la loro informazione, assistenza, rappresentanza e difesa nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le autorità competenti. La medesima disposizione comprende, tra gli ambiti di intervento associativo, la circolazione veicolare, gli incidenti stradali, la sicurezza pubblica e privata, i trasporti, i servizi pubblici e la tutela degli interessi diffusi degli utenti e dei consumatori.

L'art. 4 dello Statuto prevede, tra le attività dirette al perseguimento di tali finalità, la promozione e divulgazione di studi e iniziative giuridiche, l'acquisizione oggettiva, ampia e trasparente delle informazioni utili alla conoscenza delle questioni riguardanti gli associati, l'assistenza e la rappresentanza degli utenti nei rapporti con soggetti pubblici e privati, nonché il compimento di ogni attività necessaria alla tutela dei loro diritti e interessi individuali e collettivi.

In attuazione di tali disposizioni statutarie, Altvelox svolge stabilmente, sull'intero territorio nazionale, attività di informazione, assistenza, studio, verifica documentale e tutela tecnico-giuridica degli utenti della strada. L'Associazione si occupa, in particolare, della legalità dei sistemi elettronici di controllo della circolazione, della trasparenza dell'azione amministrativa, della conformità dei trattamenti di dati personali effettuati sulle strade e negli spazi pubblici, della corretta pianificazione della sicurezza e della mobilità, nonché delle garanzie applicabili ai procedimenti amministrativi e sanzionatori.

Tale attività non si esaurisce in una generica funzione divulgativa o nella manifestazione di opinioni, ma viene concretamente esercitata mediante la raccolta di segnalazioni, l'esame di atti amministrativi, regolamenti e documentazione tecnica, la presentazione di istanze di accesso documentale e civico, la formulazione di osservazioni e diffide, l'inoltro di segnalazioni agli organi competenti e l'assistenza prestata agli associati e ai cittadini interessati dall'impiego di apparati di videosorveglianza, lettura targhe e controllo elettronico della circolazione.

La legittimazione di Altvelox quale ente esponentiale degli interessi collettivi degli utenti della strada è stata già esaminata dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decisione del 18 dicembre 2025, n. 3.36, la Commissione, all'esito dell'esame dello Statuto e dell'attività concretamente svolta, ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse dell'Associazione all'accesso a documenti riguardanti un sistema elettronico di controllo della circolazione. La Commissione ha rilevato che Altvelox tutela i diritti degli utenti della strada, vigila sulla legittimità dei sistemi elettronici e delle conseguenti attività sanzionatorie e assiste continuativamente i cittadini nei procedimenti collegati alla circolazione stradale.

La medesima Commissione, nella decisione del 28 aprile 2026, n. 3.140, ha precisato che la legittimazione statutaria dell'ente esponentiale non determina un diritto generalizzato alla conoscenza di qualsiasi documento amministrativo, essendo necessario dimostrare, per ciascuna istanza, che gli atti richiesti siano necessari o strettamente funzionali al perseguimento delle finalità associative.

La presente domanda rispetta tale requisito. Essa non è diretta a effettuare un controllo indistinto sull'attività del Comune di Treviso, ma riguarda uno specifico programma comunale di installazione, ampliamento e impiego di sistemi di videosorveglianza, lettura automatica delle targhe e controllo elettronico della circolazione, destinato a incidere direttamente su una pluralità indifferenziata di utenti della strada, residenti e non residenti.

La documentazione richiesta è strettamente funzionale alla verifica della legittimità dei sistemi installati e annunciati, delle finalità concretamente attribuite agli apparati, delle funzioni tecniche effettivamente attivate, delle banche dati eventualmente interrogate, dei tempi di conservazione delle immagini e dei dati alfanumerici, delle modalità di accesso alle informazioni, della corretta informazione degli interessati e delle garanzie predisposte dall'Amministrazione.

Sussiste, pertanto, un collegamento diretto e non meramente occasionale tra le finalità statutarie di Altvelox, l'attività associativa stabilmente esercitata e gli atti oggetto della presente istanza. La loro acquisizione consente all'Associazione di svolgere su base documentale le proprie funzioni di informazione, assistenza e tutela degli utenti della strada, evitando che le valutazioni siano fondate esclusivamente su comunicati, notizie giornalistiche o dichiarazioni pubbliche non accompagnate dagli atti amministrativi e tecnici presupposti.

La richiesta non riguarda dati riferiti a singoli cittadini, immagini registrate, elenchi di targhe, credenziali di accesso, dettagli investigativi, angoli di ripresa, punti ciechi, collegamenti di rete o altre informazioni operative la cui conoscenza possa incidere sulla sicurezza pubblica o sulla protezione dei dati personali. Essa ha per oggetto esclusivamente atti amministrativi, tecnici, contrattuali, organizzativi e relativi alla protezione dei dati personali già formati o detenuti dalle amministrazioni destinatarie.

L'istanza presenta quindi un oggetto determinato e circoscritto, individua le categorie documentali richieste e chiarisce il rapporto di strumentalità tra tali documenti e le finalità statutarie dell'Associazione. Non assume, pertanto, carattere meramente esplorativo, emulativo o preordinato a un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

Per i documenti rispetto ai quali non fosse ritenuto configurabile l'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, la domanda dovrà essere esaminata anche quale istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

L'eventuale presenza, all'interno dei documenti richiesti, di dati personali, informazioni tecniche riservate o contenuti attinenti alla sicurezza non può giustificare un diniego riferito all'intero documento. L'Amministrazione è pertanto invitata a valutare prioritariamente l'accesso parziale, mediante oscuramento delle sole parti la cui sottrazione sia concretamente giustificata da uno dei limiti previsti dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, indicando per ciascuna esclusione la specifica ragione ostativa e il pregiudizio concreto che deriverebbe dall'ostensione.

PREMESSO CHE

1. Il Comune di Treviso pubblica un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza, contrassegnata come revisione n. 2 dell'8 febbraio 2022. Il documento individua il Comune quale titolare del trattamento e descrive finalità di sicurezza urbana, ordine e sicurezza pubblica, prevenzione e repressione dei reati, tutela del patrimonio, monitoraggio e analisi del traffico, ricostruzione dei sinistri, contrasto all'abbandono dei rifiuti e protezione civile.
2. La medesima informativa afferma che sono trattati dati personali comuni costituiti dalle immagini delle persone che transitano nelle aree videosorvegliate, dichiara l'assenza di decisioni automatizzate e profilazione, prevede una conservazione delle

immagini non superiore a sette giorni e contiene un allegato che individua ottantaquattro siti di installazione.

3. L'informativa del 2022 non descrive tuttavia in modo espresso l'eventuale acquisizione del dato alfanumerico della targa, i metadati associati al transito, gli esiti delle interrogazioni di banche dati, gli alert generati dai sistemi OCR, i tempi di conservazione delle diverse categorie di dati né le modalità di validazione umana delle segnalazioni. Tale rilievo non consente, da solo, di affermare l'irregolarità del trattamento, ma rende necessario acquisire gli aggiornamenti e gli atti applicativi successivi.
4. La pagina del sito istituzionale del Comune di Treviso denominata "Informativa privacy", consultata in data 2 luglio 2026, non consente allo stato di individuare un'informativa sul trattamento dei dati personali riferita ai sistemi comunali di videosorveglianza e lettura targhe. La pagina visualizza, infatti, un testo generale relativo alla piattaforma regionale "MyPortal", ripetuto più volte e privo dell'indicazione del titolare del trattamento, del Responsabile della protezione dei dati, delle specifiche finalità perseguite, delle relative basi giuridiche, delle categorie di dati trattati, dei destinatari, dei periodi di conservazione e delle modalità di esercizio dei diritti degli interessati. Ferma la possibilità che tale contenuto dipenda da un temporaneo malfunzionamento o da un errore di pubblicazione del portale, la pagina istituzionale indicata non permette al cittadino di ricostruire in modo chiaro, immediato e aggiornato l'assetto dei trattamenti connessi agli apparati installati o programmati sul territorio comunale.
5. L'unica informativa specifica sulla videosorveglianza reperibile risulta contrassegnata come revisione n. 2 dell'8 febbraio 2022. Tale documento individua il Comune di Treviso quale titolare del trattamento, dichiara il trattamento di dati personali comuni costituiti dalle immagini delle persone che transitano nelle aree videosorvegliate, esclude l'impiego di sistemi decisionali automatizzati e di profilazione e prevede, in via ordinaria, la conservazione delle immagini per un periodo non superiore a sette giorni. L'informativa non descrive tuttavia in modo espresso il trattamento dei dati alfanumerici ricavati dalle targhe, il funzionamento dei dispositivi OCR, le eventuali segnalazioni automatiche, le interrogazioni o interoperabilità con banche dati pubbliche, i criteri di validazione degli alert, i distinti periodi di conservazione dei dati di transito e le nuove funzionalità collegate agli ampliamenti successivi al 2022.
6. La distanza temporale tra l'informativa pubblicata e il piano di potenziamento annunciato nel 2026, unitamente alla diversa natura tecnica dei dispositivi di lettura

targhe rispetto alle ordinarie telecamere di contesto, rende pertanto necessario acquisire ogni aggiornamento dell'informativa, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il registro dei trattamenti, gli atti organizzativi e tecnici e le determinazioni mediante le quali il Comune abbia valutato la compatibilità delle nuove funzioni con i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione.

7. Fonti pubbliche del 2024 hanno riferito che la rete cittadina avrebbe raggiunto circa duecentosessanta dispositivi e che quarantasei apparati sarebbero destinati alla lettura automatica delle targhe, richiamando inoltre un protocollo tra il Comune e la Prefettura e il parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
8. Nel maggio 2026 è stata resa pubblica l'approvazione, da parte della Giunta comunale, di un nuovo piano di potenziamento della videosorveglianza urbana e dei sistemi di lettura targhe, finanziato mediante risorse comunali, Fondo Unico Giustizia e progetto "Scuole Sicure 2025/2026", per un investimento complessivo dichiarato superiore a euro 260.000, comprensivo di progettazione, servizi tecnici e installazioni.
9. Le aree pubblicamente indicate comprendono, tra le altre, viale Nino Bixio, via Fratelli Cairoli, via Pisa, viale della Repubblica, via San Pelajo, via Castellana, Santa Bona Vecchia, via Terraglio, via Noalese, via Roma, Corso del Popolo e piazzale Duca d'Aosta, oltre alle zone prossime agli istituti scolastici Coletti, Mantegna e Serena.
10. In data 2 luglio 2026 la stampa locale ha inoltre riferito dell'installazione di tre nuovi rilevatori lungo l'anello cittadino e di cinque apparati fuori dal centro, nell'ambito di un programma che prevede cinquanta nuove telecamere e dispositivi di lettura targhe. La stessa fonte richiama una dotazione esistente di circa duecentosessanta apparati.
11. Dalla sezione di amministrazione trasparente risultano, tra gli altri, atti riferiti alla progettazione e al potenziamento del sistema, tra cui la determinazione n. 1521 del 2 settembre 2024, la determinazione n. 2343 del 17 dicembre 2024 e la determinazione n. 2291 del 16 dicembre 2025, quest'ultima relativa al progetto "Scuole Sicure 2025/2026" e all'affidamento del servizio di progettazione. Risultano altresì precedenti atti di ampliamento, manutenzione e ripristino della rete, la cui ricognizione unitaria è necessaria per comprendere l'assetto effettivamente vigente.

12. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 12 febbraio 2026, ha ribadito, con riferimento all'impiego della videosorveglianza per violazioni amministrative, la necessità di un'informazione specifica agli interessati, di una base giuridica chiaramente individuata, di una valutazione d'impatto adeguata e di procedure conformi ai principi di liceità, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità. Il richiamo è effettuato quale parametro generale di verifica e non implica alcuna anticipata valutazione sul sistema trevigiano.
13. Qualora i medesimi apparati siano impiegati sia per finalità amministrative soggette al Regolamento UE 2016/679, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati rientranti nel d.lgs. n. 51/2018, occorre che gli atti consentano di distinguere finalità, basi giuridiche, categorie di dati, soggetti autorizzati, tempi di conservazione e garanzie applicabili ai diversi trattamenti.

RILEVATO CHE

1. Il numero dei siti indicati nell'allegato del 2022 e il numero dei singoli dispositivi riportato dalle fonti più recenti non sono dati direttamente sovrapponibili. Proprio per tale ragione è necessario acquisire un inventario aggiornato che distingua siti, apparati, canali di ripresa e funzioni concretamente attive.
2. L'estensione della rete, l'impiego di sistemi OCR, la possibile interrogazione di banche dati e l'eventuale utilizzo degli alert per controlli sulla circolazione determinano trattamenti ulteriori rispetto alla mera registrazione di immagini e richiedono una documentazione aggiornata e coerente con le funzioni effettivamente esercitate.
3. Le dichiarazioni pubbliche secondo cui ogni dispositivo sarebbe sottoposto a una valutazione preventiva presso il tavolo della Prefettura rendono necessario acquisire i verbali, i pareri, le prescrizioni e gli atti di coordinamento ai quali tali dichiarazioni si riferiscono.
4. L'acquisizione degli atti è necessaria anche per distinguere l'utilizzo dei lettori targhe quale mero supporto all'attività degli operatori, con successiva verifica e contestazione secondo la disciplina applicabile, dall'eventuale produzione automatica o differita di accertamenti amministrativi.

Tutto ciò premesso e rilevato, Altvelox chiede l'ostensione e la trasmissione in formato digitale dei seguenti documenti, nella versione vigente e comprensiva degli eventuali allegati, aggiornamenti e atti richiamati.

AL COMUNE DI TREVISO

1. La deliberazione della Giunta comunale con la quale è stato approvato il piano di potenziamento reso pubblico nel maggio 2026, completa di proposta, pareri, relazione istruttoria, quadro economico, cronoprogramma, elaborati progettuali e allegati.
2. Le determinazioni n. 1521 del 2 settembre 2024, n. 2343 del 17 dicembre 2024 e n. 2291 del 16 dicembre 2025, complete di allegati, nonché ogni successivo atto di approvazione, affidamento, modifica, integrazione, variante, impegno o liquidazione riferito ai medesimi interventi.
3. L'inventario aggiornato del sistema comunale, con distinzione tra siti, singoli dispositivi, canali di ripresa e funzioni attive, indicando per ciascuna installazione almeno la strada o l'intersezione interessata, la tipologia dell'apparato, la data di installazione, la data di attivazione, lo stato operativo e la finalità assegnata. Non si richiedono coordinate tecniche di precisione, angoli di ripresa, punti ciechi o altri dati idonei a compromettere la sicurezza del sistema.
4. L'elenco analitico delle cinquanta nuove installazioni annunciate nel 2026, con indicazione delle postazioni già installate, di quelle collaudate, di quelle effettivamente attivate, di quelle ancora in fase di realizzazione e delle relative date.
5. Gli atti relativi ai tre rilevatori indicati lungo l'anello cittadino e ai cinque apparati indicati fuori dal centro nella notizia del 2 luglio 2026, compresi i verbali di installazione, attivazione e collaudo e l'indicazione della specifica funzione attribuita a ciascun apparato.
6. I progetti, le relazioni tecniche, le schede funzionali, i capitolati, i manuali amministrativi e le descrizioni delle funzioni effettivamente abilitate nei sistemi di videosorveglianza, nei lettori OCR e nei moduli software collegati, con esclusione delle parti contenenti credenziali, indirizzi di rete, configurazioni difensive o altre informazioni strettamente operative;
7. I verbali di collaudo, i certificati di regolare esecuzione, le dichiarazioni di conformità, i test di lettura, le verifiche di accuratezza, i report sugli errori di riconoscimento e i documenti relativi alla validazione delle targhe e degli alert da parte degli operatori.

8. I contratti, gli affidamenti, gli ordini, i capitolati, le offerte tecniche, i CIG, i CUP, gli atti di proroga, rinnovo, manutenzione, assistenza, hosting e supporto applicativo relativi al sistema, compresi i rapporti con Consultant Security Solutions, STT S.r.l. e ogni altro fornitore, integratore o manutentore coinvolto.
9. Il quadro completo delle spese sostenute e programmate per gli interventi del 2024, 2025 e 2026, con distinta indicazione delle risorse comunali, dei contributi del Fondo Unico Giustizia, del progetto “Scuole Sicure 2025/2026” e di ogni ulteriore finanziamento pubblico utilizzato.
10. Gli atti di ammissione, concessione, accertamento e rendicontazione dei contributi ministeriali, compresa la documentazione riferita al progetto “Scuole Sicure 2025/2026”, al protocollo comunale GE/2025/0174597 del 26 novembre 2025 e alla somma assegnata per la videosorveglianza presso gli istituti scolastici.
11. L'atto che individua, per ciascuna categoria di trattamento e per ciascuna finalità, il titolare del trattamento, gli eventuali contitolari, i responsabili del trattamento, i sub-responsabili, gli amministratori di sistema e i soggetti autorizzati, nonché gli accordi e le designazioni adottati ai sensi degli artt. 26, 28, 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.
12. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati predisposta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, completa degli aggiornamenti conseguenti agli ampliamenti del 2024, 2025 e 2026, dei pareri resi dal Responsabile della protezione dei dati e delle decisioni assunte dal titolare rispetto ai rilievi formulati.
13. Le eventuali valutazioni d'impatto e consultazioni preventive formate ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 51/2018 per i trattamenti svolti dalla Polizia Locale nelle attività rientranti nella prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, con oscuramento delle sole parti la cui conoscenza possa arrecare un pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica o alle attività investigative.
14. L'estratto aggiornato del registro delle attività di trattamento relativo a videosorveglianza, lettura targhe e controlli elettronici, con indicazione di finalità, basi giuridiche, categorie di dati, interessati, destinatari, trasferimenti, tempi di conservazione e misure organizzative, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679 e delle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 51/2018.
15. Tutte le versioni dell'informativa estesa e dell'informativa di primo livello utilizzate dal 2022 ad oggi, con gli atti di approvazione, le date di pubblicazione e sostituzione e la documentazione attestante l'eventuale aggiornamento conseguente all'introduzione o all'estensione dei sistemi OCR e delle ulteriori funzioni software.

16. Il piano della cartellonistica, i modelli dei cartelli, i verbali di posa e controllo e la documentazione fotografica o attestativa del posizionamento dell'informativa di primo livello presso i siti interessati, con particolare riferimento ai nuovi lettori targhe e alle postazioni eventualmente impiegate per l'accertamento di violazioni amministrative.
17. La matrice dei tempi di conservazione applicata alle immagini di contesto, alle immagini associate alla targa, al dato alfanumerico della targa, ai dati di data, ora e luogo del transito, agli esiti delle interrogazioni, agli alert positivi e negativi, ai log di consultazione, alle copie estratte e ai dati collegati a procedimenti amministrativi, penali o di polizia.
18. I disciplinari, gli ordini di servizio e le istruzioni operative che regolano l'accesso, la consultazione, la validazione, l'esportazione, la cancellazione e la comunicazione delle immagini e dei dati targa, nonché le regole sui profili autorizzativi, sulla tracciatura degli accessi e sulla verifica periodica dei log;
19. I documenti che individuano le banche dati o gli archivi esterni interrogati dai sistemi, le categorie di informazioni restituite, la base giuridica dell'interrogazione, i soggetti abilitati, la natura automatica o manuale del confronto e le modalità con cui l'operatore verifica la corrispondenza prima di assumere iniziative amministrative o operative. Non si richiedono liste operative, credenziali, criteri investigativi o dati relativi a soggetti determinati.
20. I documenti che disciplinano l'eventuale utilizzo dei lettori targhe per individuare veicoli privi di copertura assicurativa, non sottoposti a revisione, rubati, ricercati o associati ad altre segnalazioni, specificando se il sistema produce un mero alert da verificare o se i dati sono utilizzati per accertamenti e contestazioni differite.
21. Per l'eventuale impiego ai fini di accertamento di violazioni del Codice della strada, gli atti che individuano la base normativa, il procedimento seguito, la presenza o meno degli operatori sul posto, le modalità di verifica finale, le ragioni dell'eventuale contestazione differita, la tipologia dei verbali formati e le istruzioni impartite agli agenti.
22. Gli accordi, i protocolli e le convenzioni che consentono alla Questura, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza o ad altri soggetti pubblici di accedere alle immagini, ai dati targa o agli alert, distinguendo tra accesso in tempo reale, accesso da remoto, richiesta di estrazione e trasmissione di copie.
23. Gli atti dai quali risulti l'ubicazione e la titolarità delle centrali operative abilitate alla visualizzazione o alla consultazione, i soggetti istituzionali collegati e le regole di

autenticazione e controllo, senza ostensione di credenziali, schemi di rete o dettagli tecnici di sicurezza.

24. I report statistici già esistenti, in forma aggregata e anonimizzata, relativi agli anni 2024, 2025 e al primo semestre 2026, concernenti il numero di transiti letti, gli alert generati, gli alert confermati, le segnalazioni errate, i controlli effettuati, le sanzioni eventualmente originate e i tempi medi di cancellazione. Non si richiede la formazione di elaborazioni nuove ove i dati non siano già disponibili in documenti o report.
25. Gli atti, i verbali o i report di audit e verifica periodica svolti dal Comune, dal Responsabile della protezione dei dati o da soggetti esterni sul rispetto delle finalità, dei tempi di conservazione, dei livelli autorizzativi, della segnaletica e delle misure di sicurezza, con oscuramento delle vulnerabilità tecniche non ostensibili.
26. Ogni regolamento, disciplinare o atto generale, successivo o integrativo rispetto all'informativa dell'8 febbraio 2022, che abbia modificato l'organizzazione o il funzionamento del sistema comunale di videosorveglianza e lettura targhe.

ALLA PREFETTURA DI TREVISO – U.T.G.

1. Il protocollo, l'intesa o l'accordo sottoscritto con il Comune di Treviso in materia di videosorveglianza e lettura targhe, richiamato nelle comunicazioni pubbliche del 2024, completo degli allegati tecnici ostensibili e degli atti di approvazione.
2. I verbali, gli estratti, i pareri e le determinazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica relativi all'ampliamento del sistema comunale negli anni 2024, 2025 e 2026, con particolare riguardo alle nuove cinquanta installazioni e ai dispositivi OCR.
3. Gli atti relativi alla dichiarata valutazione preventiva di ciascun dispositivo presso il tavolo prefettizio, indicando per ogni intervento la data della riunione, l'oggetto esaminato, le amministrazioni partecipanti, l'esito e le eventuali prescrizioni impartite.
4. Gli atti concernenti i contributi del Fondo Unico Giustizia e il progetto "Scuole Sicure 2025/2026", comprese le domande, le approvazioni, le assegnazioni, le condizioni di utilizzo, i monitoraggi e le rendicontazioni trasmesse o ricevute.

5. Ogni patto per la sicurezza urbana, accordo di coordinamento, nota operativa, autorizzazione, prescrizione o corrispondenza concernente il collegamento del sistema comunale con le forze di polizia e l'accesso ai dati prodotti dai lettori targhe.
6. Gli atti trasmessi dal Comune in materia di protezione dei dati, valutazione d'impatto, basi giuridiche e tempi di conservazione, nonché gli eventuali rilievi o prescrizioni formulati dalla Prefettura o dagli organi collegiali competenti.

ALLA QUESTURA DI TREVISO

1. Gli accordi, i protocolli, i disciplinari e le note operative che regolano l'eventuale accesso della Questura alle immagini, ai dati targa e agli alert prodotti dal sistema del Comune di Treviso.
2. Gli atti concernenti l'eventuale interoperabilità con sistemi o banche dati nella disponibilità della Polizia di Stato, indicando il titolo giuridico del collegamento, le categorie di dati scambiati, i soggetti abilitati e le regole di tracciatura e controllo degli accessi, con esclusione delle informazioni operative la cui ostensione possa arrecare un pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica o alle indagini
3. I pareri, le osservazioni o le prescrizioni formulate in occasione dell'esame dei progetti comunali del 2024, 2025 e 2026, compresi gli atti sottoposti al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
4. Gli atti dai quali risulti se la Questura disponga di accesso in tempo reale, da remoto o su richiesta ai sistemi comunali e, in caso positivo, le condizioni generali di utilizzo, i profili autorizzativi e le garanzie di audit, senza indicazione di credenziali, configurazioni di rete o procedure investigative.
5. Le eventuali comunicazioni trasmesse al Comune riguardo alla distinzione tra trattamenti svolti per finalità di pubblica sicurezza e prevenzione dei reati e trattamenti svolti per finalità amministrative o di accertamento delle violazioni stradali.

RICHIESTE FINALI E LIMITI DELL'ISTANZA

- a) Si chiede che il riscontro sia reso in modo analitico, documento per documento o per categorie omogenee, specificando per ciascuna voce se l'atto esiste, quale ufficio lo detiene e se viene trasmesso integralmente, parzialmente o non viene trasmesso.

- b) Per ogni eventuale diniego, differimento o limitazione si chiede l'indicazione della precisa disposizione applicata, del pregiudizio concreto che l'ostensione determinerebbe e delle ragioni per le quali non sia possibile consentire l'accesso mediante oscuramento selettivo.
- c) Qualora taluni documenti non siano detenuti dall'ufficio ricevente ma risultino nella disponibilità di altro ufficio o amministrazione, si chiede la tempestiva trasmissione per competenza, con contestuale comunicazione ad Altvelox dell'ufficio destinatario e della data di inoltro.
- d) La presente istanza non richiede immagini o dati riferiti a persone determinate, targhe di veicoli, registrazioni in tempo reale, liste di attenzione, credenziali, indirizzi IP, topologie di rete, angoli di ripresa, livelli di zoom, punti ciechi, procedure di intervento, tecniche investigative o informazioni relative a indagini in corso.
- e) Ove i documenti contengano parti riconducibili alle predette categorie, si chiede l'accesso alle restanti porzioni mediante oscuramento dei soli dati strettamente necessari, evitando dinieghi cumulativi o riferiti all'intero documento.
- f) La trasmissione è richiesta in formato digitale nativo, ove disponibile, unitamente all'indice dei documenti inviati e agli estremi di protocollo, entro i termini previsti dalla legge.

Allegati:

- 1. documento di identità del legale rappresentante;
- 2. statuto dell'Associazione;

Si resta in attesa di riscontro nei termini di legge.

Roma, 2 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX

